

strutture carcerarie più moderne consentono, pur nel rigore delle misure, quel trattamento umanitario di cui anche la Corte costituzionale ha sottolineato l'esigenza.

Mi dichiaro insoddisfatto dei provvedimenti adottati e tornerò su questo tema presentando ulteriori interrogazioni sui singoli casi, visto che le attenuazioni derivano non da una revisione (che non poteva esserci) dell'articolo 41-bis ma da singole ordinanze relative a specifici casi. Sto acquisendo documentazione su tali vicende, perché non vorremmo che dopo si piangesse. Come è accaduto per la vicenda delle armi che circolavano, da me denunciata con un'altra interrogazione, non vorrei che tra qualche tempo scopriremmo non una « Cosa nostra 2, 3 e 4 », ma che la vecchia — e ormai, ahimè, consolidata — criminalità organizzata ha ripreso la consuetudine di dirigere dal carcere le proprie azioni.

Credo che la norma sull'isolamento, insieme a norme più efficaci che ancora mancano nel nostro paese sul patrimonio della criminalità organizzata, sia uno degli strumenti principali per combattere la criminalità organizzata, che può essere sconfitta non solo con pene esemplari ma soprattutto impedendo ai boss di comandare dal carcere e alle cosche di avere la continuità della gestione del patrimonio. Infatti, anche se il boss è in carcere, il patrimonio resta in possesso della cosca e il potere reale si esercita ugualmente.

Mi auguro che su questi aspetti il Parlamento nella sua corralità dimostri attenzione e sensibilità. Invito comunque il Governo ad essere molto cauto e molto attento nell'applicazione dell'articolo 41-bis, che la Corte costituzionale non ha cancellato, ma anzi ha confermato, come legittimo (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

#### **(Processo « Garden » a Cosenza)**

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni Giordano n. 3-00761 e Bergamo n. 3-01569 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 5*).

Queste interrogazioni, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ANTONINO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Considerato il tenore delle interrogazioni che riguardano il cosiddetto processo Garden presso la Corte di assise di Cosenza, dovrò dilungarmi un po'.

Con riguardo alla situazione processuale verificatasi davanti alla Corte di assise di Cosenza (meglio descritta nella premessa di altra interrogazione, presentata dall'onorevole Armando Veneto), sono stati chiesti chiarimenti anzitutto all'autorità giudiziaria locale anche a seguito dell'incontro tra i rappresentanti della camera penale ed altri rappresentanti del foro di Cosenza e del ministero, avvenuto a Roma il 6 febbraio 1997. Le informazioni hanno confermato che effettivamente, nel corso del processo contro Pino Franco ed altri 117 imputati (il cosiddetto processo Garden), oltre 100 dei quali in stato di detenzione, riguardante fatti criminosi commessi nel territorio di Cosenza negli ultimi venti anni e nella fase dibattimentale durata oltre un anno presso la Corte di assise di Cosenza, alcuni imputati hanno reso dichiarazioni che hanno suscitato profondo turbamento in molti difensori con il riferimento ad istruttorie penali pendenti presso altri uffici giudiziari nelle quali sarebbero coinvolti taluni avvocati e con l'accenno a intenti di pregiudicati di attentare alla vita di alcuni difensori. Queste dichiarazioni sono state interpretate, anche in ragione della loro asserita falsità, come tentativo di intimidazione del foro tutto e sono state contestate anche dalla camera penale locale dopo ampio risalto sulla stampa.

Sui fatti oggetto di interrogazione è stato precisato che sono state inviate relazioni dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro al procuratore nazionale antimafia, al Consiglio superiore della magistratura, alla procura della Re-

pubblica di Messina, di cui non è stato rivelato il contenuto anche perché riguardante persone estranee ai fatti di cui alle interrogazioni. Da ulteriori informazioni ricevute risulta tuttavia che il processo ha proseguito regolarmente il suo corso.

Per quanto riguarda la posizione dei detenuti coinvolti nella situazione processuale di cui trattasi, informazioni sono state raccolte presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria da cui è emerso quanto segue. Quanto al detenuto Francesco Perna, è ritenuto appartenente alla criminalità organizzata di tipo mafioso denominata NDR; è ritenuto capo della cosca « Pino-Siena », con posizione giuridica di appellante per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale con fine pena 14 giugno 2006. Assegnato presso la casa circondariale di Voghera con provvedimento del 20 febbraio 1996 veniva trasferito provvisoriamente presso la casa circondariale di Paola, dove fa ingresso il 26 febbraio 1996 per presenziare ad udienza dibattimentale fissata per il 27 febbraio 1996 avanti la Corte di assise di Cosenza su richiesta del presidente della suddetta Corte. Con provvedimento del 14 aprile 1996, su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro — dottor Tocci — l'ufficio competente del dipartimento dispone il trasferimento provvisorio del Perna, per il tempo strettamente necessario al compimento di atti istruttori, dalla casa circondariale di Paola alla casa circondariale di Cosenza, dove fa ingresso il 20 aprile 1996. Al contempo viene data indicazione alla direzione della casa circondariale di Cosenza per idoneo collocamento del soggetto nell'ambito dell'alta sicurezza, anche con riguardo alle eventuali incompatibilità con i detenuti ristretti nello stesso istituto, tenendo altresì conto di eventuali divieti di incontro disposti dalle autorità giudiziarie precedenti.

Il Perna rimane presso la casa circondariale di Cosenza fino al 25 maggio 1996, data in cui rientra presso la casa circondariale di Paola per la ripresa del cosiddetto processo Garden sempre avanti la Corte di assise di Cosenza.

Quanto al detenuto Mario Pranno, indicato dal Perna come una delle persone che lo avrebbero istigato ad accusare avvocati, magistrati e politici, risulta una posizione giuridica di appellante per il reato in concorso di estorsione continuata con fine pena 19 giugno 2004. Assegnato presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano, il 24 febbraio 1996 fa ingresso presso la casa circondariale di Cosenza per motivi di giustizia su richiesta del presidente della Corte di assise di Cosenza — dottor Franco Morano —, dove permane fino al 22 dicembre 1996, data in cui viene assegnato alla casa circondariale di Prato sezione collaboratori.

La sua posizione di collaborazione risulta acclarata dal dottor Tocci in data 25 novembre 1996.

Il detenuto Francesco Tedesco, indicato dal Perna al pari di Pranno, ha come posizione giuridica quella di ricorrente per il reato di concorso in estorsione con fine pena 13 marzo 2006. Arrestato il 13 marzo 1996 e associato a Cosenza vi permane fino al 16 novembre 1996, data in cui venne trasferito presso la casa circondariale di Catanzaro a seguito della scelta di collaborazione acclarata dal dottor Tocci in data 14 novembre 1996.

Il detenuto Aldo Acri, pure indicato dal Perna, ha posizione giuridica di giudicabile per il reato di concorso in omicidio aggravato. Arrestato il 4 marzo 1996 e associato presso la casa circondariale di Cosenza, vi permane fino al suo trasferimento presso la casa circondariale di Catania, sezione collaboratori, in data 11 novembre 1996, a seguito della scelta collaborativa acclarata dal dottor Tocci in data 7 novembre 1996.

Dal quadro sopra esposto, si può evincere che i detenuti interessati sono stati ristretti tutti presso la casa circondariale di Cosenza nel marzo 1996 e allocati, come comunicato dalla direzione della casa circondariale di Cosenza, al secondo piano, sezione G-alta sicurezza. Durante le ore di aria (socialità, passeggio e campo sportivo), hanno avuto la possibilità di avere contatti tra di loro. L'amministrazione ha fatto presente che non esisteva a

loro carico alcun divieto di incontro disposto dalle autorità giudiziarie procedenti e che all'epoca del loro arrivo a Cosenza non si era ancora manifestata, per quanto consta agli atti in possesso del competente ufficio, alcuna scelta di collaborazione con la giustizia.

Dalla comunicazione della direzione dell'istituto di Cosenza risulta che l'iter collaborativo è stato intrapreso, dal detenuto Acri, il 1° agosto 1996, dal detenuto Tedesco, il 4 giugno 1996, dal Pranno, il 2 giugno 1996, date in cui sono stati allocati al reparto isolamento dello stesso istituto, proprio in considerazione del processo collaborativo intrapreso.

Tale posizione è stata successivamente acclarata dall'autorità giudiziaria procedente e comunicata al dipartimento, per i provvedimenti di competenza, il 25 novembre 1996, per il detenuto Pranno, il 14 novembre 1996, per il detenuto Tedesco, il 7 novembre 1996, per il detenuto Acri.

Il detenuto Perna ha lasciato la casa circondariale di Cosenza in un periodo precedente all'inizio della collaborazione degli altri soggetti, precisamente il 25 maggio 1996, per raggiungere, come già evidenziato, la sede di Paola, per presenziare alla celebrazione del processo « Garden ».

Per quanto riguarda poi il detenuto Antonio Sena, si rappresenta che lo stesso non ha mai fatto ingresso presso la casa circondariale di Cosenza.

Per quanto concerne i riferiti incontri tra i collaboratori del circuito carcerario finalizzati ad accordi criminosi, la locale procura distrettuale di Catanzaro ha smentito che siano avvenuti con il consenso dell'ufficio giudiziario, precisando che, proprio per evitare occasioni di aggregazione mafiosa in cui sfociano spesso detti incontri, lo stesso ufficio ha presentato numerose proposte per l'applicazione del regime carcerario differenziato.

Peraltro, come è stato più volte osservato, il sovraffollamento carcerario rende assai difficile la separazione dei detenuti e la diversità dei regimi trattamentali di-

sposti dalla magistratura di sorveglianza per i condannati rende ancora più problematica la soluzione.

Nel caso di specie, non vi è alcun elemento che consenta di affermare che i detenuti collaboranti fossero stati preordinatamente allocati nello stesso carcere per concertare accuse — false o veridiche che siano spetta comunque accertarlo all'autorità giudiziaria — e che abbiano indotto altro detenuto a fare altrettanto.

Dalle notizie raccolte risulta infatti che il detenuto Perna trascorse un periodo di circa un mese insieme agli altri detenuti e che fu trasferito altrove prima che tutti e tre, in tempi diversi, manifestassero la loro volontà collaborativa.

Né sull'aspetto del trasferimento carcerario asseritamente strumentale del detenuto Perna né sul merito delle dichiarazioni il Ministero ha motivo o investitura istituzionale per intervenire, avuto riguardo ai dati acquisiti e al fatto che il processo si è regolarmente svolto e che l'asserito coinvolgimento di uomini politici e avvocati e i loro comportamenti devianti sono oggetto di approfondimenti e ricerca di riscontri in apposite indagini della magistratura.

Per quanto concerne poi i singoli punti di doglianza degli avvocati di Cosenza nelle richieste di intervento del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia, la procura distrettuale antimafia di Catanzaro ha precisato quanto segue.

In primo luogo, sulla gestione deviante dei collaboratori, essendo emerso che un ufficiale dei carabinieri aveva consentito incontri di collaboratori tra loro e con estranei a insaputa della direzione distrettuale antimafia, quell'ufficio aveva affidato le indagini in cui venivano utilizzati i collaboratori ad altro servizio di polizia giudiziaria, con eliminazione di ogni ingerenza del reparto di tale ufficiale.

Questo indirizzo della procura distrettuale portava come risultato, secondo le dichiarazioni rese in udienza dibattimentale nel febbraio scorso dal collaboratore Pino Francesco, sia ad una asserita attività di istigazione posta in essere dall'uf-

ficiale dei carabinieri estromesso dall'indagine per accusare il magistrato della procura Tocci, sia a una denuncia dello stesso ufficiale nei confronti della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

Quest'ufficio ha tuttavia confermato che il rapporto di collaborazione con l'Arma dei carabinieri non era mai venuto meno in conseguenza dei comportamenti devianti i taluni appartenenti all'Arma.

Lo stesso ufficio non ha tuttavia potuto escludere che la negativa gestione dei collaboratori si sia caratterizzata anche con la predisposizione o l'agevolazione di incontri tra i collaboratori, all'insaputa dei magistrati.

Per quanto riguarda il Perna, la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha acclarato in particolare che, stando nel carcere di Paola, aveva cercato di indurre tale Greco Edgardo, appartenente al suo gruppo criminoso, a rendere false dichiarazioni per inquinare le indagini. Non essendo poi egli collaboratore, non era mai stato messo con nessun collaboratore all'interno del carcere, per cui doveva escludersi ogni strumentalità nel suo trasferimento.

Quanto all'esclusione degli avvocati da alcuni colloqui tra il dottor Tocci e alcuni imputati, la circostanza è stata smentita dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, con la precisazione che sarebbero stati i difensori di alcuni imputati che avrebbero preferito non essere presenti per non comprometersi.

Per quanto riguarda l'incriminazione di avvocati difensori, risultano avviate indagini sui comportamenti di singoli soggetti coinvolti in più indagini, le cui posizioni non vanno confuse con quelle dell'avvocatura. In effetti, sono state acquisite dichiarazioni di collaboratori che hanno riferito di aggiustamenti di processi a Cosenza ed hanno denunciato canali di veicolazione di notizie che passano attraverso studi professionali. Sulle posizioni in questione risultano indagini in corso.

È stato infine precisato che il rilievo degli avvocati circa diverse valutazioni delle dichiarazioni di collaboratori ad opera della direzione distrettuale antimafia

di Catanzaro e della procura della Repubblica di Cosenza, oltre ad essere generico, trova comunque spiegazione plausibile nel fatto che le dichiarazioni del collaborante portavano a conclusioni diverse sul piano processuale a seconda che fossero o meno confermate da riscontri.

Dall'esame degli atti ricevuti o acquisiti attraverso i competenti servizi del dicastero è stato rilevato uno stato di forte tensione tra il dottor Stefano Tocci, sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, da una parte, e, dall'altra, gli avvocati della camera penale di Cosenza, variamente impegnati in procedimenti penali contro la criminalità organizzata, nonché il capitano Angelo Giurgola, già comandante del nucleo operativo presso il comando provinciale dei carabinieri di Cosenza. Quest'ultimo ha inoltrato per via gerarchica un rapporto su una serie di comportamenti anomali tenuti dal dottor Tocci nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, con particolare riguardo alla gestione dei collaboratori di giustizia, che sono stati ripresi anche con esposti dagli avvocati del foro di Cosenza, i quali hanno evidenziato una gestione non sempre conforme all'ortodossia processuale. In particolare, si lamenta che sarebbe stato consentito ai collaboratori, durante il programma di protezione, di avere contatti esterni finalizzati, fra l'altro, alla trasmissione di messaggi trasversali nei confronti di coimputati o di terzi, ovvero a concertare ogni valutazione in ordine alla convenienza o alle linee della collaborazione sollecitata nel corso di colloqui investigativi.

Dal rapporto del capitano Giurgola è sorto un procedimento penale a carico del dottor Tocci presso la procura distrettuale di Messina e tale circostanza è stata rilevata davanti alla Corte di assise di Cosenza nell'udienza del 5 febbraio 1997 dall'imputato collaborante Pino Francesco che, presentatosi spontaneamente, dopo aver confutato le dichiarazioni rese dal coimputato Perna, indicato nell'interrogazione, sul suo conto, riferì che la denuncia contro il Tocci pervenne nell'agosto 1996

per competenza alla procura di Messina e lui stesso venne invitato, da persona non meglio indicata, a deporre contro il dottor Tocci. In tale occasione il Pino ha anche dichiarato che la finalità per cui era stato contattato era quella di calunniare e delegittimare il magistrato.

A seguito della rivelazione del Tocci, gli avvocati difensori degli imputati del processo « Garden », con ricorso del 7 febbraio 1997, hanno evidenziato la condizione di incompatibilità dello stesso Tocci ad esercitare le funzioni di pubblico ministero di udienza nello stesso processo, evocando uno specifico interesse personale.

Il procuratore della Repubblica di Catanzaro ha però rigettato, il 10 febbraio 1997, la richiesta di sostituzione. Il procedimento penale contro il dottor Tocci risulta archiviato dal GIP del tribunale di Messina il 3 maggio 1997, su conforme richiesta del pubblico ministero, per i reati di cui agli articoli 323, 478 e 326 del codice penale.

L'esclusione della rilevanza penale di taluni dei comportamenti enucleati a carico del dottor Tocci non ha fatto venir meno la necessità di doverose valutazioni per ogni profilo di rilevanza amministrativa che possa aver interessato la sua attività nella gestione di collaboratori di giustizia o nei rapporti con ufficiali di polizia giudiziaria e difensori di imputati nei procedimenti a lui assegnati. Per questo, il ministero ha disposto una approfondita verifica per accertare la sussistenza di eventuali profili disciplinari e, comunque, per avere un quadro più esauritivo a mezzo inchiesta, anche a tutela del prestigio e dell'immagine della magistratura.

Va tuttavia evidenziato che il magistrato risulta trasferito a domanda alla procura circondariale di Lucca nel luglio 1997 e che sono cessate le cause dello stato di conflittualità e contrasto determinatisi tra il dottor Tocci, da un lato, l'Arma dei carabinieri locale e il foro di Cosenza, dall'altro.

La vicenda ripropone all'attenzione del Governo le problematiche poste dalla normativa vigente in tema di collaboratori di giustizia.

Per quanto concerne le iniziative a proposito del loro trattamento va ricordato che è ormai all'esame del Parlamento il disegno di legge (A.S. 2702) di iniziativa governativa. La Commissione giustizia del Senato sta ora procedendo al suo esame.

Tra le novità, per limitarsi ai profili evidenziati con le interrogazioni odierne, vi è quello della situazione carceraria del collaboratore: sono previste ipotesi di soppressione della detenzione extracarceraria e circuiti differenziati all'interno del sistema. È inoltre previsto un regime di separazione (isolamento) all'interno del carcere per il detenuto che decide di collaborare ed un termine di 180 giorni decorrente da tale decisione per rendere le notizie. Il fine è di evitare le cosiddette dichiarazioni a rate dei pentiti e l'uso di tattiche opportunistiche dirette ad ottenere la concessione di vantaggi di diversa e crescente entità.

È poi previsto l'obbligo per il collaboratore di sottoporsi sempre al contraddittorio, con possibilità in caso contrario, della revoca dei benefici concessi e delle misure di protezione.

Queste e altre previsioni sono finalizzate a garantire la genuinità della collaborazione e a ridurre il paventato rischio di dichiarazioni concordate ed eventualmente preordinate alla prospettazione di false accuse.

Va nondimeno ricordato che siccome non appare possibile evitare del tutto che ciò accada — non essendo evidentemente prevedibile né programmabile il momento in cui una persona detenuta decide di collaborare rendendo alla autorità giudiziaria dichiarazioni indispensabili per la loro novità, attendibilità, ampiezza ai fini penali — occorre che la valutazione sulla stessa attendibilità intrinseca del collaborante venga effettuata con rigorosa professionalità e scrupolo da parte della magistratura e con particolare cura nella motivazione nell'ambito del procedimento

e da parte dell'organo competente a dare il parere sulle speciali misure di protezione.

In tali competenti sedi devono trovare evidentemente spazio anche le considerazioni sul significato e la rilevanza, nel comportamento del collaboratore, di incontri con altri detenuti, prima o dopo il manifestarsi della collaborazione. Quanto alla valutazione probatoria le regole attualmente previste dal codice di rito appaiono adeguate a garantire il rispetto dei diritti del cittadino.

Il Governo auspica quindi che nell'esame e con il confronto sul disegno di legge trovino presto soluzione i problemi sollevati dagli interroganti e segue con estrema attenzione l'iter del disegno legislativo.

Per quanto concerne infine la dotazione e il rafforzamento degli uffici giudiziari della Calabria, con particolare riguardo a Catanzaro e Cosenza, posso comunicare i seguenti dati. Presso la corte di appello di Catanzaro sono presenti il presidente e 6 presidenti di sezione, 17 consiglieri su 22 posti con altri due in entrata. Degli altri tre posti vacanti due sono stati pubblicati il 15 maggio 1997. Il personale di cancelleria presenta 37 posti vacanti su 87 in organico e quello ausiliario 3 posti vacanti su 23.

La procura generale ha presenti il procuratore generale e i 7 sostituti in organico. È vacante il posto di avvocato generale. Il personale di cancelleria ha 11 vacanze su 30 posti e due vacanze su 10 delle qualifiche ausiliarie.

Il tribunale di Catanzaro ha 1 solo posto vacante sui 19 di giudice in organico. Sono presenti altresì il presidente e 3 presidenti di sezione. Il posto vacante è stato pubblicato il 21 luglio. Il personale di cancelleria presenta 9 vacanze su 60 e quello ausiliario 7 su 18.

La procura del tribunale di Catanzaro ha 1 solo posto vacante di sostituto pubblicato il 15 maggio. Il personale di cancelleria ha 7 vacanze su 50 e quello ausiliario 3 su 23.

La pretura di Catanzaro presenta 1 vacanza tra i 14 pretori. Il personale di cancelleria ha 3 vacanze su 40 mentre quello ausiliario è al completo.

La procura circondariale ha 1 posto vacante sui 5 di sostituto oltre il capo, presente. Il personale di cancelleria ha 1 posto vacante su 28 e quello ausiliario 1 su 10.

Il tribunale di Cosenza ha due posti vacanti di giudice, uno dei quali pubblicato il 15 maggio. Il personale di cancelleria ha 8 posti su 41 vacanti mentre è completo il personale ausiliario.

La procura del tribunale ha presenti il capo e gli otto sostituti e vi sono solo 3 vacanze nei 33 posti di amministrativi.

La pretura non ha posti vacanti e 1 sola vacanza tra il personale amministrativo.

La procura circondariale di Cosenza ha 1 posto di sostituto vacante (su 5) e 2 vacanze nel personale amministrativo e ausiliario (su 28 posti).

L'istituzione del giudice unico comporterà la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e una migliore distribuzione del personale nell'ambito dell'ufficio unico.

La copertura degli organici dovrebbe essere assicurata dalla legge sugli incentivi economici e di altra natura per i magistrati trasferiti o assegnati in sedi disagiate di regioni come la Calabria.

Per le assenze o gli impedimenti di breve durata ma superiori ai sette giorni dovrebbe provvedersi con le tabelle infra-distrettuali che consentiranno una osmosi di magistrati anche se dislocati in territori diversi dello stesso distretto, previsti dallo stesso disegno di legge n. 3686.

I posti vacanti non coperti da aspiranti potranno essere coperti, all'esito del tirocinio prescritto, con gli uditori in servizio, ovvero con quelli che risulteranno vincitori dei concorsi che sono in corso di espletamento. Si ricorda che dovrebbero essere assunti, entro i primi mesi del 1998, 254 uditori vincitori dell'ultimo concorso ultimato. Sono attualmente in corso le prove orali per i 300 posti messi a concorso con il decreto ministeriale del 7

ottobre 1995. A fine giugno si sono svolte le prove scritte del concorso ad altri 300 posti, indetto con decreto ministeriale del 16 gennaio 1997. In totale si tratta, quindi, di circa mille posti.

Per il personale amministrativo, ci si riserva di indicare analiticamente le modalità di copertura dei posti vacanti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Brunetti ha facoltà di replicare per l'interrogazione Giordano n. 3-00761, di cui è cofirmatario.

**MARIO BRUNETTI.** Signor Presidente, la nostra interrogazione è stata presentata nel febbraio del 1997, ragion per cui la risposta che oggi ha reso il sottosegretario risulta falsata rispetto allo specifico avvenimento che è intervenuto a Cosenza alcuni mesi fa, perché da allora si sono intrecciate diverse vicende e si sono accavallati molti avvenimenti.

Il sottosegretario ci ha fornito delle notizie burocraticamente corrette, ma su un punto è stato carente rispetto alle richieste contenute nella nostra interrogazione. Mi riferisco all'accertamento dei risvolti da cui scaturiva uno specifico stato di inquietudine che era presente nella città di Cosenza.

È un fatto che sottolineo perché è necessario indagare su quanto sta avvenendo nella città di Telesio proprio sul terreno della legalità. Mi pare importante che si tengano d'occhio i processi che investono il terreno della legalità, la situazione della magistratura, le carenze degli organici, le questioni di cui ci parlava poco fa il sottosegretario.

È necessario anche vedere quali siano i risvolti della struttura del potere e quali siano i profili di illegalità presenti nella città.

Inoltre occorre approvare con urgenza la legge sui collaboratori di giustizia al fine di razionalizzare questo strumento e di renderlo più efficace e trasparente. È un problema di grande attualità, anche a seguito delle recentissime vicende siciliane di cui sono pieni i giornali.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maiolo ha facoltà di replicare per l'interrogazione Bergamo n. 3-01569, di cui è cofirmatario.

**TIZIANA MAIOLO.** Signor Presidente, devo dichiararmi più perplessa e forse disperata che non insoddisfatta perché il Governo, dopo i canonici nove mesi, partorisce una risposta: questo è nella naturalità, quasi nella fisiologia delle cose. Però, come giustamente ha rilevato anche il collega Brunetti, il Governo ha delle abitudini un po' strane, perché risponde o quando i problemi sono superati o quando sono apparentemente superati. Mi conforta poco la notizia che il dottor Tocci, su sua domanda, sia stato trasferito altrove; anzi, mi dispiace e sono preoccupata per i cittadini di Lucca, perché ho potuto constatare personalmente, sulla mia pelle, la totale mancanza di professionalità di questo pubblico ministero.

Inoltre il fatto che un rappresentante della pubblica accusa se ne vada in un'altra regione non risolve il problema gravissimo, determinatosi in Calabria, sull'irregolare gestione dei collaboratori di giustizia. Secondo me, se questo problema esplodesse in questa regione come sta avvenendo in Sicilia ne vedremmo delle belle! Vorrei, per esempio, sapere (perché al riguardo nutro molta preoccupazione) per quale motivo, quando esercitiamo il nostro diritto di sindacato ispettivo, il Ministero chiede informazioni agli stessi soggetti sui quali noi avanziamo dubbi e richieste di controlli ed ispezioni. È ovvio che la procura distrettuale antimafia farà sempre precisazioni e smentite! Noi però non chiediamo, nelle nostre interrogazioni, che ci si rivolga direttamente ai soggetti sui quali poniamo interrogativi e dubbi per sapere se abbiano avuto un comportamento corretto perché, ovviamente, risponderanno in senso affermativo.

Pur non essendo la presentatrice di questa interrogazione, alla quale ho aggiunto la mia firma, desidererei sapere (avendo da dire due o tre cose sul collaboratore Franco Pino) per quale mo-

tivo non mi si risponda circa gli incontri avuti dal collaboratore Franco Pino, che non è detenuto ed è libero di calunniare i cittadini perbene, magari parlamentari (come l'onorevole Sgarbi e la sottoscritta), libero anche di incontrarsi con un imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso, di nome Luigi Viola; libero altresì di chiedere, come risulta da intercettazioni ambientali eseguite dai carabinieri nei confronti di Viola, notizie su appalti pubblici, su uomini politici, di dare mandato di assumere informazioni su fatti e di tranquillizzare gli amici circa l'eventualità di essere chiamati in causa e via dicendo. Ho un elenco lunghissimo di anomalie alle quali non sono state date risposte: contatti tra un signor pentito di nome Garofalo ed altri pregiudicati di Cosenza; sul fatto che questo signor Garofalo, anch'egli collaboratore di giustizia, si è più volte allontanato dalla sua residenza senza avvisare il responsabile del programma di protezione; sul fatto che il fratello si avvale del suo ruolo di pentito per prestare denaro ad usura. Anche sulla questione del processo « Garden » vorrei sapere, non dagli interessati, ma dal ministro (il quale potrebbe acquisire qualche elemento se ogni tanto disponesse un'ispezione) maggiori particolari sugli incontri tra detenuti per elaborare linee comuni di...

Ha suonato per me, perché devo terminare, Presidente ?

PRESIDENTE. Sì.

TIZIANA MAIOLO. Termino subito.

È vero, il sottosegretario ha affermato che quando vi sono stati questi contatti non esistevano i divieti di incontro ma se questi personaggi hanno elaborato e concertato delle versioni dei fatti e immediatamente dopo, prima o durante sono diventati collaboratori di giustizia, immagino che vi sia stata qualche anomalia.

Visto che il sottosegretario ha esposto il progetto di riforma sui collaboratori di giustizia, mi domando perché non si accetti il suggerimento del procuratore nazionale antimafia di abolire anche i

colloqui investigativi che potrebbero essere all'origine di tante anomalie.

**(Richiesta di ispezione presso la procura della Repubblica di Catanzaro)**

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Maiolo n. 3-00647 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 6).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ANTONINO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Con riferimento al primo, secondo e terzo quesito posto dall'onorevole interrogante, dagli elementi acquisiti presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risulta che la procura della Repubblica presso il tribunale di Vibo Valentia, all'atto dell'arresto dei detenuti Michele Jannello e Francesco Mesiano, avvenuti il 31 ottobre 1994 e il 1° novembre 1994, ne richiese l'assegnazione presso la casa di reclusione di Asinara, disponendo l'isolamento giudiziario.

Il competente ufficio di questo dipartimento, nell'autorizzare l'ingresso presso l'istituto richiesto, dava disposizione perché i due imputati fossero allocati presso la diramazione Fornelli e sottoposti al regime ordinario senza alcuna possibilità di contatto con i detenuti sottoposti a regime del 41-bis, precisando che tale allocazione era strettamente limitata per il solo periodo di vigenza dello stato di isolamento disposto dall'autorità giudiziaria procedente.

In data 13 dicembre 1994, il GIP presso il tribunale di Vibo Valentia emetteva ordinanza n. 739 e n. 495 con la quale revocava lo stato di isolamento disposto nei confronti dello Iannello e del Mesiano, ripristinando il regime ordinario ma mantenendo il divieto di incontro tra i due coimputati.

Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria rappresentava all'autorità giudiziaria procedente (procura della Repubblica di Vibo Valentia) che, a seguito dell'ordinanza di cui sopra, non era più possibile mantenere la detenzione del

Mesiano e dello Iannello presso la casa di reclusione dell'Asinara, sezione Fornelli, essendo questa istituita per contenere detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis e che le altre sezioni erano da considerarsi a basso livello di vigilanza e destinate ad ospitare i detenuti comuni in espiazione della pena adibiti a svolgere (la maggior parte) mansioni lavorative all'aperto.

L'autorità giudiziaria ribadiva la necessità che la detenzione dei due soggetti proseguisse presso la casa di reclusione dell'Asinara, « permanendo attuale l'esigenza di rendere difficile, se non di impedire i contatti tra gli indagati e l'ambiente delinquenziale di provenienza, contatti che potrebbero negativamente influire sull'attività di indagine ancora da espletare ».

A seguito dell'esigenza prospettata dall'autorità giudiziaria procedente e per non compromettere l'esito delle indagini in corso veniva individuato, quale idonea sistemazione per i detenuti Iannello e Mesiano che consentisse anche di mantenere il divieto di incontro disposto dall'autorità giudiziaria e al contempo di applicare il regime ordinario, la sezione « transito », sita nella diramazione Cala d'Oliva, disposta con provvedimento del 31 dicembre 1994.

La detenzione del detenuto Michele Iannello presso tale sezione si è protratta fino alla data del 3 gennaio 1995 quando, con provvedimento ministeriale, su richiesta dell'autorità giudiziaria (dottor Laudonio) della procura della Repubblica di Vibo Valentia, veniva disposto il trasferimento presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, attesa la volontà manifestata dal soggetto di collaborare con la giustizia.

Per quanto attiene al detenuto Mesiano, si rappresenta che lo stesso dipartimento ne dispose il trasferimento presso la casa circondariale di Novara in data 8 febbraio 1995, eseguibile però solo dietro specifico nulla osta del dottor Laudonio. Con nota del 9 febbraio 1995 la predetta autorità giudiziaria non rilasciava nulla osta al trasferimento rappresentando che

« allo stato, sono in corso riservate attività di indagine autorizzate dal GIP che non consentono di fornire il nulla osta richiesto ».

L'ufficio competente ne sospese il trasferimento fino al rilascio del nulla osta, che pervenne in data 10 maggio 1995.

Così ricostruita la vicenda, riguardo al primo quesito non si ravvisano nei fatti elementi di rilievo disciplinare, non trovandosi conforme alle circostanze riportate dall'interrogante sulla strumentalizzazione della carcerazione del Mesiano per fini non consentiti.

Quanto al quarto quesito, deve in primo luogo osservarsi che il merito dell'attività giurisdizionale non è suscettibile di sindacato amministrativo, salvo che vi sia stata violazione di legge determinata da colpa grave o che siano stati adottati provvedimenti per fini non di giustizia.

Ciò premesso, risulta che la sentenza di assunzione degli imputati dell'omicidio di Nicholas Green è stata impugnata. Risulta altresì che nel processo relativo all'omicidio Aversa il tribunale ha condannato gli imputati, la Corte di appello li ha assolti, la Suprema Corte ha annullato con rinvio ed il processo è tuttora pendente. Risulta ancora che il procedimento penale nei confronti dell'onorevole Maiolo è stato definito con decreto di archiviazione.

TIZIANA MAIOLO. Questo lo so anch'io !

ANTONINO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Penso che lo sappia anche lei...

Per nessuno dei tre procedimenti, due dei quali non ancora definiti, l'onorevole interrogante ha indicato elementi che consentano valutazioni in ordine alla professionalità dei magistrati che se ne sono occupati, tale non potendo essere l'esercizio dei poteri di indagine da parte del pubblico ministero in base ad elementi di informazione pervenuti a detto ufficio giudiziario. Né spetta al Governo sindacare la qualità delle fonti di prova sul giudizio penale, valutazione che spetta solo all'organo giurisdizionale.

Rientra poi nella normale dialettica processuale la divergenza tra l'organo del pubblico ministero, la difesa e il giudice che deve decidere.

Allo stato degli atti, dunque, a giudizio del Ministero, non emergono elementi che rendono necessaria un'inchiesta alla procura della Repubblica di Catanzaro, né si ravvisano profili disciplinarmente rilevanti nella condotta dei magistrati.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maiolo ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00647.

**TIZIANA MAIOLO.** Signor Presidente, mi scusi, quanti minuti ho a disposizione?

**PRESIDENTE.** Cinque, onorevole Maiolo.

**TIZIANA MAIOLO.** La ringrazio.

Non so più cosa dire, Presidente, pertanto, o non presenterò più interrogazioni, oppure chiederò al Ministero di non rispondere alle stesse, perché la situazione è veramente desolante.

Mi spiace di aver preso nuovamente di mira la procura della Repubblica di Catanzaro, comunque una procura calabrese. Si era verificato un fatto gravissimo, l'uccisione di un bambino americano, Nicholas Green, a seguito del quale avevano arrestato due persone. Non si capisce tuttavia perché, anche se i due imputati non sono stati sottoposti al regime dell'articolo 41-bis, gli stessi siano stati mandati alla sezione speciale di Fornelli del carcere dell'Asinara. Non mi pare che la Calabria non sia dotata di carceri adeguate.

Subito dopo l'arresto, uno dei due imputati, Francesco Mesiano, ha prodotto un alibi che non è stato però minimamente preso in considerazione. Ora mi si dice che se non c'è la colpa grave o il dolo non si può procedere; ma io voglio sapere con quale criterio vengono condotte le indagini da certe procure della Repubblica. L'alibi non è stato preso in considerazione; i due giovani sono stati messi in isolamento all'Asinara e come compa-

gno di cella di uno dei due, del signor Mesiano, è stato mandato un detenuto cileno con lo scopo di stuzzicarlo per riuscire ad estorcergli qualche confidenza.

Dopo aver trascorso due anni di custodia cautelare, al momento del processo la fortuna del signor Mesiano è dovuta al fatto che il suo coimputato nel frattempo si è pentito, ha confessato di aver commesso altri omicidi, ma non quello del bambino americano. Sulla base di questo elemento determinante la Corte di assise li ha assolti tutti e due.

Allora mi domando: quando un cittadino, più o meno perbene, viene accusato ingiustamente, deve affidare la propria sorte soltanto all'esistenza di un pentito che lo possa scagionare per essere assolto? Poco importa che la sentenza sia stata impugnata, perché secondo me in appello non potrà che essere confermata; comunque non è di questo che dobbiamo discutere in questo momento. Voglio sapere se il Ministero debba intervenire in un caso di palese ingiustizia come questo, o se invece mi debba semplicemente rispondere che è l'autorità giudiziaria ad occuparsene, che se non c'è la colpa grave o il dolo non si può procedere, che non ci sono rilievi disciplinari per poter procedere. Mi domando, ripeto, se qualunque cittadino, accusato ingiustamente, sbattuto all'Asinara, messo in isolamento con un cileno che lo provoca per estorcergli la confessione di qualche fatto che magari non ha commesso, possa poi affidare la sua sorte ad un pentito. Mi domando se in questo paese si possa o meno avere giustizia.

Mi interessa poco il fatto che il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria abbia compiuto il suo dovere, me ne rallegro e mi fa piacere; rimane il fatto che il signor Mesiano ha subito un'ingiustizia. Mi chiedo, peraltro, se egli potrà mai avere, se avrà mai un qualche risarcimento per la condanna preventiva scontata ingiustamente.

Le procure della Repubblica, in particolare quella di Catanzaro, non vedono molto spesso confermate le proprie ipotesi accusatorie nei dibattimenti. Mi fa pia-

cere, signor sottosegretario, che lei mi dica che il procedimento che mi riguarda è stato archiviato, ma l'onorevole Sgarbi ed io siamo stati indagati per otto mesi per concorso esterno in associazione mafiosa! Il dottor Tocci adesso se ne è andato a Lucca, e speriamo che i cittadini di quella città abbiano sorte migliore; ad ogni modo qui c'è un problema di professionalità, c'è un problema di modalità di applicazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, e via dicendo, e non succede mai niente.

Signor sottosegretario, probabilmente non è sua responsabilità personale, ma non venga più a dare queste risposte alle mie interrogazioni, poiché è del tutto inutile. Il CSM non interviene, il ministro non interviene, il procuratore generale presso la Cassazione non interviene; in tutti gli organismi europei e mondiali l'Italia viene condannata per una serie di anomalie, ed andiamo avanti così. Mi domando se i parametri per entrare in Europa siano solo economici e se non dovrebbero esistere anche parametri relativi allo Stato di diritto.

Grazie anche per la benevolenza del Presidente, che mi ha lasciato parlare un po' di più.

**PRESIDENTE.** Per la verità si è trattato solo di nove secondi.

**TIZIANA MAIOLO.** Siccome era distratto, ne ho approfittato!

**PRESIDENTE.** Nove secondi si tolgono, siamo nei limiti della normale tollerabilità, così come ai sensi dell'articolo 844 del codice civile. È giusto, professor Mirone? Lei ne capisce, io faccio solo diritto pubblico...!

***(Disfunzioni nella  
pretura circondariale di Firenze)***

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione Gnaga n. 3-00701 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 7*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

**ANTONINO MIRONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** In merito al contenuto dell'interrogazione, l'autorità giudiziaria ha riferito che il procedimento penale a carico di Paragnoli Fausto e Russo Maurizio è stato effettivamente trattato, come indicato nel ruolo esposto fuori dalla porta dell'udienza, il 7 gennaio 1997, alle ore 9,23. È stato poi rinviato, su richiesta del difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 486 del codice di procedura penale, per impedimento del difensore di fiducia dell'imputato Russo Maurizio; impedimento determinato dalla difesa di imputato detenuto in un procedimento pendente davanti al tribunale di Pistoia, tempestivamente comunicato.

Nel corso dell'udienza, prima della lettura dell'ordinanza che disponeva il rinvio, tutti i testi sono stati chiamati ma, come emerge dal verbale di udienza, nessuno era presente ed è stata pertanto disposta la loro nuova citazione, ai sensi dell'articolo 486, terzo comma.

Alle ore 9,25 la trattazione del processo è terminata ed è stato chiuso il verbale.

All'udienza successiva del 18 marzo 1997, il procedimento è stato definito con sentenza. La nuova data di celebrazione del processo è stata notificata agli imputati, naturalmente in data successiva a quella dell'udienza, ed ai testimoni, ai sensi dell'articolo 486, terzo comma, del codice di procedura penale. Il ruolo di udienza affisso all'esterno dell'aula è attendibile in quanto elenchi i procedimenti che verranno celebrati quel giorno. Deve ritenersi pertanto che l'udienza sia stata regolarmente e ritualmente tenuta e che per disattenzione, ben possibile considerato il numero di persone presenti soprattutto all'inizio delle udienze, giacché vengono trattati numerosi processi, o per un temporaneo allontanamento dall'aula, i testi non abbiano risposto alla chiamata e siano stati pertanto considerati assenti.

Va escluso, e non vi è ragione per ritenerlo, che l'appartenere al gruppo denominato Intifada sia motivo di particolari prerogative ed immunità nel comune di Empoli.

Ai testi presenti alle udienze fissate spettano le indennità, in vero peraltro modeste, previste dal regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, così come aumentate con legge 13 luglio 1995, n. 836, e non sono previste altre forme di risarcimento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gnaga ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00701.

**SIMONE GNAGA.** Signor sottosegretario, come avrà visto dall'atto che, per la verità, ho presentato un po' di tempo fa, si trattava di una questione di procedure. I testi, che sono persone che lavorano come qualsiasi cittadino, come la stragrande maggioranza dei cittadini, sono giunti in pretura ma nessuno ha comunicato loro, dopo ore di attesa, che l'udienza era già avvenuta — come in effetti lei mi ha confermato e come risulta dagli atti del 7 gennaio — tra le ore 9,23 e le ore 9,25, specificando che avrebbero potuto andarsene e tornare al lavoro. Queste persone, invece, sono rimaste in attesa per ore e, oltre tutto, quando hanno chiesto notizie al dottor Nannucci (e non ho motivo di dubitare della buona fede di queste persone, che sono due giovani imprenditori i quali non avrebbero alcun interesse, né privato né tanto meno pubblico per affermare cosa diversa dalla realtà) sono stati trattati quasi male dallo stesso dottor Nannucci, il quale ha risposto loro che avrebbero dovuto informarsi se l'udienza fosse avvenuta o meno. Ebbene, visto che l'udienza, iniziata alle 9,23, alle 9,25 si era già conclusa, non vedo cosa ci fosse di male nell'espore fuori, in bacheca l'avviso che quell'udienza era stata rinviata, ovvero si era chiusa per un'ordinanza precedente, informando i testi che fossero arrivati successivamente. Vi è stata quindi una disattenzione degli uffici del tribunale, che in quel caso, vedendo che non era presente nessuno dei testi convocati inizialmente né alle 9,23, né alla fine del dibattimento alle 9,25, potevano apporre in bacheca notizia del fatto che l'udienza sarebbe stata rinviata a data già stabilita.

Trovo quindi che vi sia stata una disattenzione da parte degli uffici preposti ed una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che si recano in pretura come testi e non come imputati e che, oltre tutto, sono parte lesa, sono testi e parte lesa. In pratica, quindi, costoro oltre al danno che hanno ricevuto tempo addietro, come parte lesa, hanno subito anche la beffa di perdere una giornata di lavoro per recarsi in pretura e soltanto in tarda mattinata sono venuti a sapere, oltre tutto in malo modo, da parte del dottor Nannucci che dovevano informarsi meglio in ordine al fatto che l'udienza era stata rinviata. Successivamente ho saputo altre cose, che però non sono oggetto dell'interrogazione e che sarebbero testimonianze personali.

Il discorso del gruppo denominato Intifada è evidentemente più di carattere politico. Non le nascondo, signor sottosegretario, che nella «rossa Toscana» i centri sociali possono fare tutto quello che vogliono. Dato poi che l'oggetto del dibattito era un'aggressione fisica, non verbale, nei confronti di soggetti politici che possono essere più o meno criticabili ma che è legittimo che esercitino le loro iniziative politiche e democratiche come qualsiasi altro soggetto politico (esponente, gruppo o movimento che sia), sottolineo che costoro hanno aggredito fisicamente — torno a ripeterlo — le persone di cui ho parlato le quali, quindi, oltre al danno fisico, hanno subito la beffa di vedersi trattare in un certo modo e di perdere mezza giornata di lavoro. Bastava infatti un avviso apposto in bacheca in cui si dicesse che l'udienza era stata rinviata ad una data prestabilita.

Questa seconda parte dell'interrogazione, quindi, era in ogni caso di carattere più politico, perché certi centri sociali godono quasi di una specie di privilegio, non solo in Toscana, ma credo anche altrove. Forse vi sono cittadini, come appunto gli appartenenti ai centri sociali, che si reputano più cittadini di altri.

Per quanto riguarda infine le disfunzioni, debbo dire che a mio avviso è una disfunzione il fatto di non apporre im-

mediatamente un avviso, soprattutto nel momento in cui si è appurato che nessun teste era presente in aula. Può darsi che un teste arrivi successivamente, e se non trova un avviso in bacheca, molto probabilmente, rimane ore ad aspettare che gli venga comunicato qualcosa. Non tutti sono abituati — io per primo non sono assolutamente un operatore del settore — a certe procedure e molti cittadini non sanno alle volte come né a chi rivolgersi ed in questi casi possono prodursi disfunzioni e malintesi.

***(Iniziativa assunte a seguito dell'esposto di Paolo Parovel)***

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Fragalà n. 3-00790 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 8*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ANTONINO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In merito ai fatti esposti nell'interrogazione si sono assunte informazioni presso il presidente della Corte d'appello di Roma e presso la procura generale presso la Corte d'appello di Roma. Dalla documentazione pervenuta al Ministero non emergono elementi suscettibili di assumere rilievo disciplinare a carico dei magistrati, risultando dall'informativa suddetta che l'esposto del 4 febbraio 1997, a firma del sedicente Paolo Parovel, cui si fa riferimento nell'interrogazione, veniva registrata al numero 295/97 presso la procura della Repubblica del tribunale di Perugia cui era stato trasmesso ex articolo 11 del codice di procedura penale, in quanto da esso non emergevano ipotesi di reato.

Il giudice per le indagini preliminari di Roma nel procedimento n. 1226/97 a carico di Ivan Motika ed altri ha escluso che l'esposto in questione fosse allegato agli atti del procedimento pervenuto alla sua cancelleria il 14 febbraio 1997 con richiesta di rinvio a giudizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Fragalà ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00790.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, signor sottosegretario, non posso dichiararmi soddisfatto della lapidaria ed eccessivamente sintetica risposta del rappresentante del Governo sul problema sollevato, che è quello del tentativo di linciaggio morale, di calunnia e di insabbiamento contenuto in un esposto presentato dal sedicente Paolo Parovel in relazione all'inchiesta condotta dal dottor Giuseppe Pititto, su fatti gravissimi di strage e di genocidio compiuti a danno di italiani di qualunque schieramento politico e fede religiosa, i quali sono stati sterminati dalle truppe comuniste del maresciallo Tito e messi nelle fosse comuni delle foibe di Basovizza e di Monrupino, per un volume di oltre 2.500 metri cubi di cadaveri.

L'esposto presentato contro il dottor Giuseppe Pititto nega che questo episodio storicamente accertato, in ricordo del quale il Governo e la nazione italiana hanno eretto proprio a Basovizza e a Monrupino monumenti nazionali, sia mai avvenuto.

Non capisco allora perché il Governo non abbia risposto alla parte della mia interrogazione in cui si chiedeva quali iniziative siano state assunte per identificare i personaggi che hanno sottoscritto l'esposto diretto a sollecitare al Consiglio superiore della magistratura una inchiesta urgente, senza precisare il motivo della richiesta.

Mi chiedo per quale motivo il Governo non risponda al Parlamento indicando i provvedimenti che intende assumere per garantire la serenità e l'autonomia dei giudici impegnati in queste indagini preliminari che stavano per decidere sulle richieste del pubblico ministero.

Soprattutto sono insoddisfatto perché il Governo non ha ritenuto di spendere una sola parola in ordine alla richiesta di misure per tutelare la memoria ed il ricordo delle migliaia di cittadini italiani trucidati dai criminali sloveni, croati e di altre nazionalità che, uscendo dalle nebbie della storia e dal ricatto politico, cominciano oggi ad essere individuati nominalmente ed alcuni sono oggetto di ordinanze

cautelari internazionali (quindi per il nostro ordinamento giuridico processuale sono addirittura latitanti).

Siccome questo esposto è di una gravità enorme, soprattutto per quanto riguarda i profili della calunnia e della diffamazione pluriaggravata in danno di un magistrato della procura della Repubblica di Roma che dovrebbe trovare tutela, devo esprimere il mio stupore per il fatto che nei confronti del sedicente Parovel — ed io continuo a definirlo sedicente, perché da parte del Governo non vi è stata neppure una risposta sulla identificazione del soggetto — non sia stata iniziata l'opportuna azione penale in relazione al contenuto calunnioso, diffamatorio e soprattutto gravemente lesivo della indipendenza e dell'autonomia dei magistrati di Roma dell'esposto presentato.

***(Vicende del collaboratore di giustizia Massimo Sparti)***

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Fragalà n. 3-00852 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 9*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

ANTONINO MIRONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei premettere alla risposta in merito ai quesiti posti dagli interroganti che il Ministero di grazia e giustizia non ha veste istituzionale per compiere accertamenti sull'eventuale non veridicità di dichiarazioni rese da testi o da parti di un processo penale. A tale scopo, infatti, è preposto il procedimento penale per l'eventuale delitto di calunnia o falsa testimonianza e, nel caso vi sia stata sentenza di condanna basata su dichiarazioni che potrebbero rivelarsi mendaci in relazione a circostanze emerse dopo il giudicato, soccorre l'istituto della revisione. Non di meno, per dare risposta agli interroganti sui quesiti specifici posti al Ministero, sono stati acquisiti una serie di elementi presso l'autorità giudiziaria.

Dalle informazioni e dai provvedimenti trasmessi risulta che l'autorità giudiziaria ha esaminato l'argomento secondo cui

Sparti Massimo potrebbe aver calunniato Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, dichiarando falsamente che Fioravanti due giorni dopo la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto gli aveva richiesto, con minacce, di procurare documenti falsi per sé e per la Mambro per sottrarsi alle ricerche dell'autorità, dato che essi si trovavano alla stazione ferroviaria di Bologna al momento dell'esplosione. Secondo tale argomento, la calunnia di Sparti sarebbe stata premiata favorendolo con la formazione di un falso reperto, rilasciato da sanitari legati alla massoneria, attestante una sua grave infermità, incompatibile con il carcere, così che avrebbe ottenuto la libertà provvisoria.

Dalle informazioni acquisite risulta che la procura della Repubblica di Bologna, nel richiedere l'archiviazione del procedimento contro Sparti Massimo, indagato per calunnia in danno di Fioravanti Valerio e Mambro Francesca, nel provvedimento del 27 febbraio 1997 ha dettagliatamente ricostruito i fatti e le vicende che formano oggetto dei quesiti posti nell'interrogazione. In sostanza, dalla documentazione acquisita risulta che l'autorità giudiziaria ha accertato che la diagnosi formulata nel certificato del centro clinico penitenziario di Pisa del 13 febbraio 1982 era sbagliata, ma che non vi fu alcuna dolosa falsificazione di diagnosi. L'errore valutativo emerse allorché lo Sparti, subito dopo essere stato posto in libertà provvisoria il 3 marzo 1992, fu ricoverato in ospedale a Roma, trattenuto per esami quasi un mese e, al termine degli stessi, sottoposto ad una pesante operazione chirurgica esplorativa, che consentì di escludere la natura neoplastica delle formazioni createsi sul pancreas. L'autorità giudiziaria ha ritenuto che proprio per l'importanza dell'intervento chirurgico lo stesso Sparti non vi si sarebbe di certo sottoposto se fosse stato consapevole della falsità della diagnosi.

Per quanto concerne gli asseriti legami massonici, gli accertamenti condotti dall'autorità giudiziaria li hanno esclusi sia per il radiologo, professor Michelassi, che stilò il referto iniziale, sia per gli altri

sanitari delle strutture pubbliche di Pisa che curarono lo Sparti. Il GIP ha potuto invece ricondurre la ragione dei sospetti formulati dal dottor Ceraudo, già direttore del centro clinico giudiziario di Pisa, nei confronti dei suoi colleghi al risentimento dello stesso Ceraudo, che li riteneva coinvolti in qualche modo nel proprio allontanamento dall'incarico. Nella motivazione del decreto di archiviazione si legge anche che lo Sparti rese l'unica testimonianza favorevole a Fioravanti e Mambro il 5 maggio 1982 (due mesi dopo la sua liberazione), sostenendo che la richiesta minacciosa di falsi documenti da parte del Fioravanti stesso era avvenuta nel settembre del 1980, e non il 4 agosto, come aveva più volte dichiarato, mentre era ancora detenuto, e come ebbe a ribadire in seguito. Sembrerebbe cioè che la sua scarcerazione fosse stata favorita nel modo indicato solo per consentire una sua rettifica testimoniale in favore e non in danno dei due terroristi.

Il GIP ha perciò concluso che manca qualsiasi elemento indiziario che consenta di ritenere calunniose le dichiarazioni rese da Massimo Sparti nel processo della strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna; dichiarazioni, d'altronde, sottoposte a vaglio critico ripetuto da parte dei vari giudici che si sono occupati della vicenda nei vari gradi di giudizio, compreso quello in sede di rinvio.

La procura generale presso la Corte di appello di Milano ha comunicato che il dottor Guido Salvini, giudice istruttore del tribunale di Milano, non ha svolto né svolge alcuna indagine attinente alla perizia che sarebbe stata effettuata dal professor Michelassi. Avuto riguardo a tali complessive acquisizioni, non si ritiene allo stato di dovere effettuare, in assenza di ulteriori dati, altri accertamenti in sede ministeriale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fragalà ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00852.

**VINCENZO FRAGALÀ.** Signor Presidente, signor sottosegretario, debbo di-

chiararmi parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario perché per la prima volta nel nostro paese, riguardo all'unica fonte di accusa nei confronti di Francesca Mambro e di Valerio Fioravanti per la condanna all'ergastolo per la strage di Bologna, viene finalmente riconosciuto quello che si sostiene da più parti politiche da oltre vent'anni attraverso il famoso comitato « Se fossero innocenti », ossia che Sparti fu liberato subito dopo aver dichiarato false accuse nei confronti dei due giovani, sulla base di una perizia infondata. Noi sosteniamo che si trattava di una falsa perizia, il sottosegretario ci ha detto che era una perizia erronea. La sostanza del problema non muta perché non vi è dubbio che il professor Michelassi in quella perizia del 13 febbraio 1982 diagnosticò al detenuto per gravissimi reati Massimo Sparti un tumore alla testa del colon. In conseguenza di quella diagnosi — che il sottosegretario sostiene essere erronea ed io sostengo essere invece falsa — Massimo Sparti fu scarcerato e scomparve dalla circolazione.

Ebbene, insigne Presidente e signor sottosegretario, non vi è dubbio che questa vicenda viene oggi all'attenzione del Parlamento — e quindi dell'opinione pubblica italiana — dopo che per vent'anni si è invece sostenuto che Sparti fosse stato graziato da un miracolo divino rispetto ad una diagnosi infausta come quella del tumore alla testa del colon, che pone il malato in condizione terminale e senza alcuna prospettiva o speranza di vita.

L'atto giudiziario citato in aula dal sottosegretario sostiene che due elementi depongono per la buona fede di Sparti e di chi lo aiutò ad evadere attraverso una falsa perizia (una scarcerazione, quindi, del tutto infondata). I due elementi sarebbero innanzitutto che Sparti si sottopose facilmente ad una operazione chirurgica, cosa che, secondo questa logica aberrante, non avrebbe fatto se fosse stato consapevole della falsa diagnosi.

È facile rispondere, in proposito, che Sparti, che aveva una vasta rete di protezione che gli aveva consentito, dopo le calunniose accuse contro Mambro e Fio-

ravanti, si sarebbe sottoposto a qualunque operazione chirurgica come si sottopose alla diagnosi del professor Michelassi.

Inoltre, non è assolutamente vero che Sparti fornì una dichiarazione diversa e favorevole a Mambro e Fioravanti. Chi conosce gli atti processuali, infatti, sa benissimo che l'unico elemento di accusa, che fu smentito dalla stessa moglie di Sparti e dalla sua collaboratrice domestica, circa il famoso incontro con Fioravanti, è stato la colonna portante — direi la colonna infame — di un processo ingiusto che ha portato ad un errore giudiziario a causa del quale questi due giovani sono stati ingiustamente condannati alla pena dell'ergastolo per la strage di Bologna.

Una strage, signor Presidente e signor sottosegretario, rispetto alla quale la Commissione stragi — della quale mi onoro di appartenere — ha acquisito una serie di elementi, portati alla luce anche dal giudice Salvini, in base ai quali risulterebbe che il movente e gli esecutori non sono Mambro e Fioravanti, ma terroristi libici, che hanno operato, subito dopo l'abbattimento del *DC-9* Itavia del 27 giugno 1980, con la strage del 2 agosto 1980, per intimidire il Governo italiano. Così hanno dichiarato i ministri che hanno fatto parte del consiglio di sicurezza che fu riunito proprio il 5 agosto 1980, tre giorni dopo la strage, in cui si disse che bisognava tenere segreto, nei confronti dei magistrati, il fatto che la strage di Bologna era stata opera del terrorismo libico, così come si era saputo da canali internazionali, di servizi segreti internazionali, ma soprattutto di esponenti politici internazionali.

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### **Sull'ordine dei lavori (ore 11,30).**

**STEFANO MORSELLI.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**STEFANO MORSELLI.** Presidente, è con grande rammarico che in questo momento prendo la parola in un'aula deserta per tutelare la dignità del Parlamento e dei parlamentari e la loro libera iniziativa.

Ieri ho inteso presentare un'interrogazione agli uffici del servizio Assemblea. Un'interrogazione, oltretutto, su un argomento non certo scottante, non certo particolarmente delicato: un'interrogazione per tutelare le botteghe storiche del centro di Bologna. Quindi, credo che più innocente di così non potesse essere.

Bene, oggi, con mia grande sorpresa, sull'*allegato B*, ho trovato pubblicata la mia interrogazione arbitrariamente cambiata, senza che nessuno dei funzionari e degli uffici si sia degnato di darmi un benché minimo cenno di avviso o di farmi una telefonata. Per di più, sono stato ieri in aula dalle due del pomeriggio fino alle venti di sera.

Ora, il fatto che un parlamentare scriva di suo pugno un'interrogazione, la batta a macchina, la sottoscriva, la presenti a un ufficio competente credo che sia già sufficiente. Nel momento in cui si intende cambiare il testo, non lo si può fare senza preavvertire il deputato stesso, perché la collaborazione degli uffici è sempre molto gradita da noi parlamentari, ma di fronte al fatto che il testo venga arbitrariamente cambiato e che, alla richiesta di sapere cosa fosse successo, mi venga risposto: « Abbiamo inteso interpretarla », io come parlamentare della Repubblica dico che non ho bisogno di interpretazione alcuna. Gli uffici non hanno il compito di vergare con la matita rossa e blu quello che i parlamentari scrivono. È un comportamento lesivo della dignità e dell'autonomia di un parlamentare.

Io ripresenterò questa interrogazione, logicamente con altri aggravati sia di costi sia di lavoro per gli uffici, e credo che la Presidenza debba intervenire per tutelare